



## Nota Assegno Temporaneo per i figli minori

Il **DECRETO-LEGGE 8 giugno 2021, n. 79** ha ad oggetto l'Assegno Temporaneo per i figli minori, che trova applicazione mediante l'introduzione di una misura ponte in vigore, in via transitoria, dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi della legge delega sull'assegno unico e universale.

Come previsto dal suddetto decreto è possibile, quindi, sin da oggi e fino al 31 dicembre 2021, presentare la domanda per richiedere l'Assegno Temporaneo, nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico, rivolta a coloro finora esclusi dall'assegno per il nucleo familiare (ANF).

Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Presentando la domanda entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate, a partire dal mese di luglio 2021.

Per lo stesso periodo, sempre in via temporanea, a coloro che sono già beneficiari di assegno al nucleo familiare (ANF) sarà corrisposta, in automatico, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

**L'Assegno Temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza** e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

### **Requisiti necessari da possedere cumulativamente al momento della presentazione della domanda**

- Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.

**L'importo mensile dell'Assegno Temporaneo è determinato sulla base di determinati livelli di ISEE:**

- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

**Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo**

### **Erogazione**

L'erogazione dell'Assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affidato condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.

Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di Assegno Temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio l'Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità.

Per completezza di informazioni riportiamo i seguenti link:

### **Comunicato stampa INPS**

[https://servizi2.inps.it/servizi/ComunicatiStampa/DownloadCS.aspx?ID\\_COMUNICATO=2894&fbclid=IwAR3SXhzhn1Ta70UfqB9GjjQlwMWD6Qd147IDMr8oTb0pu1ag2r4IpfAPQ](https://servizi2.inps.it/servizi/ComunicatiStampa/DownloadCS.aspx?ID_COMUNICATO=2894&fbclid=IwAR3SXhzhn1Ta70UfqB9GjjQlwMWD6Qd147IDMr8oTb0pu1ag2r4IpfAPQ)

### **Circolare Inps n.92 del 30 giugno 2021 (maggiorazione ANF)**

<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2092%20del%2030-06-2021.htm>

### **Circolare Inps n.93 del 30 giugno 2021 (assegno temporaneo)**

<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2093%20del%2030-06-2021.htm>

**Nuova Misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare**

<https://www.inps.it/news/nuova-misura-di-sostegno-alle-famiglie-con-figli-minori>

### **DECRETO-LEGGE 8 giugno 2021, n. 79**

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/08/21G00090/sg>